



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7

DITTA ECOX S.R.L.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 - TER DEL D.L.VO N. 152/06 E SS.MM.II. DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FORSU (DA RACCOLTA DIFFERENZIATA) E DI SCARTI AGROALIMENTARI FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI AMMENDANTI ORGANICI, SITO IN C.DA CANNE MASCHE (ZONA INDUSTRIALE), TERMINI IMERESE (PA), FOGLIO N. 28, PARTICELLA N. 1909.

APPROVAZIONE STRALCIO FUNZIONALE DEL D.D.G. N. 73 DEL 01/02/2017 PER LA SOLA OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA R 13

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il D.P.R. n 8 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati, ed il decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*";
- VISTO il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il "*Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*", adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, e ss.mm.ii., recante “Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08, e ss.mm.ii., “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – “Criteri di formazione delle tariffe” dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 dell'01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la tassa di concessione governativa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D.Lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia stata pagata;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- VISTO il D.D.G. n. 412 del 18/05/2013 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale sono state definite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 91 della L.R. n.9 del 07 maggio 2015 con il quale vengono definite, al relativo allegato, le tariffe regionali a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTO il D.D.G. n. 73 del 01/02/2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 ter del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Ecox s.r.l. (gestore IPPC), con sede legale in Via Enrico Albanese, 90 Palermo, per

- la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di ammendanti organici provenienti dalla utilizzazione e trasformazione di FORSU e scarti vegetali e agroalimentari, che, nel caso in esame, ai sensi del D. Lgs n. 46/2014 sono definiti "trattamento biologico", codice I.P.P.C. 5.3-b, da realizzarsi in Termini Imerese (PA), C.da Canne Masche, fg. 28, p.lla 1909;
- VISTO il progetto esecutivo trasmesso dalla Società Ecox s.r.l. con nota acquisita al prot. n. 42171 del 09/10/2017, avente per oggetto "Piattaforma integrata per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di compost da realizzare nella zona industriale di Termini Imerese (PA);
- VISTA la nota prot. n.28376 del 02/07/2019, con cui la Ditta Ecox s.r.l. ha chiesto lo stralcio del D.D.G. n. 73 del 01/02/2017 per la sola operazione di messa in riserva R13 rispetto a quanto in esso contenuto e relativamente alle opere riportate nella perizia giurata, con relativi elaborati grafici, trasmessa in data 18/02/2019;
- VISTA la perizia giurata, con allegate planimetrie dello stato di fatto del sito e documentazione fotografica, acquisita al prot. n. 7033 del 18/02/2019 a firma di professionista abilitato;
- VISTA la dichiarazione di conformità e collaudo funzionale del 01/02/2019, a firma di professionista abilitato, relativi all'impianto di Prima Pioggia e Raccolta Percolato presso il sito Ecox s.r.l. zona industriale Termini Imerese;
- VISTA la ricevuta di pagamento, effettuato il 19/07/2013, della tassa di concessione governativa in applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 24/93;
- PRESO ATTO che la Società "Ecox s.r.l.", con sede legale in Via Enrico Albanese, 90 Palermo, P.I. P. IVA 06409180822; ha trasmesso richiesta di iscrizione nella "White list" della Prefettura di Palermo in data 20/05/2019;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il Patto di integrità sottoscritto tra l'Amministrazione e la Società Ecox s.r.l., facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- RITENUTO di poter procedere, in conformità all' Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.G. n. 73 del 01/02/2017, all'approvazione del relativo stralcio funzionale;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia ed in particolare il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, ed il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii;

DECRETA

Art. 1

Si autorizza lo stralcio funzionale, relativamente alla sola operazione di messa in riserva R13, del D.D.G. n. 73 del 01/02/2017, avente per oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - ter del D. L.vo n. 152/06 e ss.mm.ii dell'impianto di compostaggio della FORSU (da raccolta differenziata) e di scarti agroalimentari finalizzato alla produzione di ammendanti organici, sito in C.da Canne Masche (zona industriale), Termini Imerese (PA), foglio n. 28, particella n. 1909, rilasciato alla Ditta Ecox s.r.l., con sede legale a Palermo, Via Enrico Albanese, 90 Palermo, P. IVA 06409180822;

Le opere connesse allo stralcio funzionale sono quelle già realizzate e riportate nella perizia giurata trasmessa con nota prot. n. prot. n. 7033 del 18/02/2019.

Art. 2

Lo stralcio funzionale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.G. n. 73 del 01/02/2017 sostituisce ai sensi dell'allegato IX parte seconda del D.Lgs. 152/2006 le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 2) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III, sezione II, Titolo III, Capo III, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 3

I rifiuti, espressi in codice CER, che possono essere ammessi all'impianto, sono i medesimi di cui all'art. 3 del D.D.G. n. 73 del 01/02/2017;

Art. 4

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni/condizioni riportate all'art. 4 nel D.D.G. n. 73 del 01/02/2017, ad esclusione dei punti 2, 6, 23, 74 nonché alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- La potenzialità massima complessiva di rifiuti che possono essere conferiti presso l'impianto, per l'operazione di messa in riserva R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è pari a **50.000 t/anno**, con capacità massima nel contemporaneo di 800 t.
- L'attività oggetto del presente provvedimento è subordinata all'installazione di idoneo biofiltro che garantisca i limiti di emissione in atmosfera prescritti nel D.D.G. n. 73 del 01/02/2017;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di verifica di assoggettabilità, l'Autorità Competente, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità.

Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 6

La gestione dell'impianto è subordinata all'approvazione delle garanzie fidejussorie, da parte del Servizio 7/D.A.R., adeguate agli indici ISTAT, che la Società dovrà produrre a questo Ufficio, conformi all'Ordinanza

Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzia nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni Ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti.

Art. 7

Il "Piano di Monitoraggio e controllo", aggiornato a seguito dell'autorizzazione del presente stralcio funzionale, dovrà essere approvato dalla competente struttura ARPA ST di Palermo;

Art. 8

Relativamente agli scarichi individuati al precedente art. 2 c.2, il gestore è obbligato a rispettare i limiti per lo scarico previsti dalla normativa vigente e che dovranno essere riportati nel "Piano di Monitoraggio e controllo".

Art. 9

Il Gestore, salvo variazioni, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio delle attività autorizzate con il presente Decreto, dovrà comunicare il nominativo del Direttore Tecnico dell'impianto, con requisiti professionali previsti dall'art. 237 - octies del D.Lgs 152/06 c. 14;

Art. 10

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché agli obblighi e condizioni di cui agli art. parte II, titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

L'adozione del presente stralcio funzionale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Art. 11

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Art. 12

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale del Gestore, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al DRAR, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione.

Art. 13

Il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii., oltre che per i restanti casi in cui *ope legis* è prevista la revoca.

Art. 14

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, la S.T. ARPA di Palermo accerta il rispetto delle condizioni del presente stralcio funzionale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La S.T. ARPA di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 15

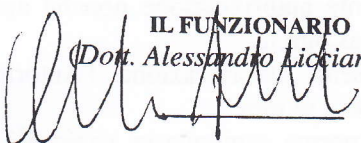
Il presente Decreto sarà notificato al Gestore e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

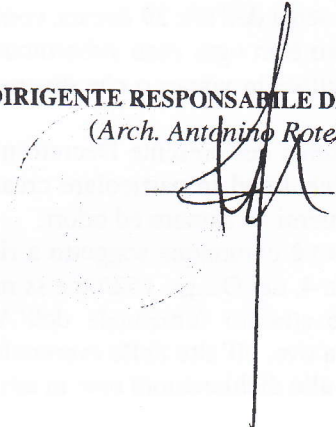
Art. 16

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o dalla notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23 comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

Art. 17

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. ST di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A, Servizio 2 UU.TT.AA Palermo, ARTA DRA-Servizio 3, ARTA DRU-Servizio 4.


IL FUNZIONARIO
(Dott. Alessandro Licciardello)


IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7
(Arch. Antonino Rotella)